

## REGOLAMENTO (CE) N. 1035/2005 DELLA COMMISSIONE

del 1º luglio 2005

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario autonomo per le conserve di funghi a decorrere dal 1º luglio 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(CE) n. 1076/2004 <sup>(2)</sup>, (CE) n. 1749/2004 <sup>(3)</sup> e (CE) n. 220/2005 <sup>(4)</sup>.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) Il nuovo contingente deve avere carattere transitorio e non deve pregiudicare l'esito dei negoziati in corso presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri.

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

(5) Il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1864/2004 della Commissione <sup>(1)</sup> ha aperto contingenti tariffari per l'importazione di conserve di funghi dai paesi terzi e ha fissato le relative modalità di gestione.1. A decorrere dal 1º luglio 2005 è aperto un contingente tariffario autonomo di 1 200 tonnellate (peso netto sgocciolato) recante il numero d'ordine 09.4019 (di seguito «contingente autonomo») per le importazioni comunitarie di conserve di funghi del genere *Agaricus* dei codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30.

(2) Il regolamento (CE) n. 1864/2004 ha previsto alcune misure transitorie atte a consentire agli importatori della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (di seguito «nuovi Stati membri») di beneficiare dei contingenti. Le misure suddette sono intese a garantire che sia fatta una distinzione tra importatori tradizionali e nuovi importatori dei nuovi Stati membri e ad adeguare i quantitativi che possono essere oggetto di domande di titoli da parte di importatori tradizionali dei nuovi Stati membri, in modo da consentire a tali importatori di beneficiare del sistema.

2. Il tasso del dazio ad valorem applicabile ai prodotti importati nell'ambito del contingente autonomo è del 12 % per i prodotti del codice NC 0711 51 00 e del 23 % per i prodotti dei codici 2003 10 20 e 2003 10 30.

## Articolo 2

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1864/2004 si applica alla gestione del contingente autonomo.

(3) Allo scopo di garantire la continuità di approvvigionamento del mercato della Comunità allargata, tenendo conto delle condizioni economiche di approvvigionamento esistenti nei nuovi Stati membri anteriormente alla loro adesione all'Unione europea, è opportuno aprire a titolo autonomo e temporaneo un contingente tariffario di importazione per le conserve di funghi del genere *Agaricus* dei codici NC 0711 51 00, 2003 10 20 e 2003 10 30. Questo nuovo contingente tariffario si aggiunge a quelli aperti dai regolamenti della Commissione

Tuttavia le disposizioni dell'articolo 1, dell'articolo 5, paragrafi 2 e 5, dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, dell'articolo 7, dell'articolo 8, paragrafo 2, e degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1864/2004 non si applicano alla gestione del contingente autonomo.

## Articolo 3

La validità dei titoli d'importazione rilasciati nell'ambito del contingente autonomo (di seguito «titoli») è limitata al 30 settembre 2005.

<sup>(1)</sup> GU L 325 del 28.10.2004, pag. 30.<sup>(2)</sup> GU L 203 dell'8.6.2004, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU L 312 del 9.10.2004, pag. 3.<sup>(4)</sup> GU L 39 dell'11.2.2005, pag. 11.